

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi, riuniti per motivi di connessione, la società B.P. AUTO S.R.L. in persona del liquidatore pro-tempore Sig. Gi. Ro. impugnava gli avvisi di accertamento in epigrafe indicati emessi dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bergamo aventi ad oggetto IRES-IRAP ed IVA relative agli anni d'imposta 2005 e 2006 mediante i quali l'ufficio liquidava maggiori imposte ed irrogava una sanzione pecuniaria unica di € 186.999,75.

La ricorrente evidenziava che negli anni d'imposta oggetto di accertamento svolgeva l'attività di autoriparazione e vendita di autoveicoli presso la sede di Bergamo via per Azzano, trasferitosi a Carpi in data 19 gennaio 2009 dopo pochi mesi (luglio 2009) la Guardia di Finanza di quel paese svolgeva attività di controllo a suo carico e gli contestava la contabilizzazione di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti intercorse con la società DANI srl.

Detto controllo era stato effettuato su segnalazione ricevuta dalla Brigata della G.F. di Costa Volpino che aveva eseguito una verifica fiscale nell'ambito delle frodi carosello a carico di una terza società denominata "Canini Motors s.r.l." che era risultato aver avuto rapporti commerciali con l'odierna ricorrente.

In particolare veniva comunicato che la ricorrente aveva emesso nei confronti di detta società verificata una fattura dell'importo di € 26.000,00 oltre IVA e da successive indagini era stato appurato che l'autoveicolo oggetto di detta fattura era stato acquistato dalla società AUTO DANI srl avente sede legale in Butera (Caltanissetta) risultata essere una società "cartiera" avente la funzione di apparire come soggetto interposto tra gli operatori economici comunitari ed i reali operatori nazionali destinatari dello scambio economico.

A seguito dell'ispezione, la guardia di finanza di Carpi notiziava la Procura della Repubblica di Carpi che iscriveva nel registro delle notizie di reato l'allora legale rappresentante della società Sig. Bo. Pi. per i reati di cui all'art. 2 e 8 del D.Lgs.74/2000

Procedimento successivamente archiviato dal GIP del Tribunale di Modena perché il fatto non costituiva reato

Nonostante detta archiviazione in data 14 dicembre 2010 l'ufficio tributario notificava gli impugnati avvisi di accertamento, a mezzo dei quali, l'ufficio, in considerazione dell'incontestata natura di società cartiera della società AutoDani srl, procedeva nei confronti dell'odierna ricorrente al recupero a tassazione dei costi relativi alle operazioni economiche intercorse con detta società negli anni 2005 - 2006 ammontanti ad € 273.308,00 in quanto qualificabili come costi inerenti ad operazioni soggettivamente inesistenti.

La ricorrente formulava allora istanza di accertamento con adesione al solo fine di vedersi annullare gli avvisi di accertamento ed evitare di ricorrere a questa Commissione ma purtroppo con esito negativo.

Proponeva quindi i riuniti ricorsi ed eccepiva, in particolare, l'infondatezza sia dei PVC che degli atti impugnati, peraltro motivati per relationem, eccepiva, ancora, l'insussistenza e/o insufficienza di prova dell'esistenza della "frode a carosello" e la mancanza di prova del dolo della ricorrente in merito all'utilizzo delle fatture

soggettivamente inesistenti, spettando all'ufficio finanziario l'onere della prova del dolo e dell'emissione di fatture soggettivamente inesistenti e ciò in base al noto principio per cui la buona fede, nel caso del cessionario è sempre presunta.

Contestava l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 essendo stato oggetto di verifica solamente l'anno 2006 ed evidenziava che dal controllo contabile e sostanziale non erano emerse irregolarità e che tutte le fatture emesse erano risultate regolarmente registrate, mentre le fatture di acquisto dalla società Auto Dani s.r.l. si riferivano ad operazioni reali supportate da regolari fatture d'acquisto, regolari pagamenti con consegna di documenti d'immatricolazione del veicolo presso i competenti uffici, prezzo d'acquisto congruo ai valori di mercato e che la società Dani srl deteneva regolare autorizzazione per la commercializzazione e l'importazione di automezzi giusta misura rilasciata dalla CCIA oltre a lavorare sul territorio Bergamasco a poca distanza dalla sede di essa ricorrente. Contestava, infine, la violazione del divieto della doppia presunzione ex art. 2727 Cod. Civ. e l'omessa e contraddittoria motivazione degli atti impugnati.

Concludeva chiedendo in via principale di annullare o dichiarare nulli, inefficaci, illegittimi gli atti impugnati per i motivi esposti in narrativa.

In subordine: la riduzione, secondo giustizia, dell'importo delle somme recuperate a tassazione e delle relative imposte.

Spese legali interamente rifeuse.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'ufficio tributario che deduceva nel merito contestando tutto quanto eccepito dalla ricorrente e concludendo per il rigetto dei proposti ricorsi con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Con successiva memoria la ricorrente replicava alle deduzioni dell'ufficio e ribadiva quanto detto in ricorso.

Osserva la Commissione: la recente giurisprudenza di legittimità, nell'ottica di non penalizzare gli acquirenti di buona fede, inconsapevoli delle violazioni fiscali commesse dai venditori/presta nomi, ha fornito, tra l'altro, alcuni elementi idonei a valutare la cosiddetta ignoranza incolpevole e quindi l'estraneità alla frode. Alcuni di detti elementi sono l'assenza di dati da cui presupporre la provenienza fittizia delle fatture ed il fatto di non aver ricevuto alcun beneficio dalla frode. In dette ipotesi di buona fede, l'amministrazione, secondo la Suprema Corte, non può pretendere l'indetraibilità dell'IVA (Ex multis Cass.8132/11).

La suprema Corte, ha anche statuito che l'indeducibilità dei costi è da escludersi se l'operazione è realmente avvenuta.

Infatti il regime probatorio dei costi, nella ricostruzione del reddito di impresa in sede contenziosa, nel corso degli anni è stato ampliato, con la previsione che gli oneri sono ammessi in deduzione, nel caso in cui sussistono elementi certi e precisi attraverso i quali il contribuente dimostra di averli effettivamente sostenuti (ex multis Cass. Civ. 9537 del 29 Aprile 2011).

Orbene, nel caso in esame, è incontestato che dal controllo contabile della società ricorrente non sono emerse irregolarità e che tutte le fatture emesse sono risultate regolarmente registrate, mentre le fatture di acquisto dalla società Auto Dani s.r.l. si riferivano ad operazioni reali supportate da regolari fatture

d'acquisto, i cui pagamenti erano stati effettivamente effettuati ed i prezzi d'acquisto erano congrui ai valori di mercato.

Inoltre, la società Dani srl deteneva regolare autorizzazione per la commercializzazione e l'importazione di automezzi giusta visura rilasciata dalla CCIA oltre a lavorare sul territorio Bergamasco a poca distanza dalla sede della ricorrente.

In considerazione di quanto sopra, rilevato che non risulta essere stata fornita idonea prova circa la partecipazione consapevole dell'odierna ricorrente alla emissione di fatture soggettivamente inesistenti a scopo di lucro, ritenuta dimostrata la buona fede della stessa, questa adita Commissione, ritenuta assorbita ogni altra eccezione/questione sollevata dalle parti, ritiene i riuniti ricorsi meritevoli di accoglimento. Sussistono validi motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi, dichiarando illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati; compensa le spese.